

(N. 1414)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10^a Commissione permanente (Industria e commercio, turismo) della Camera dei deputati
nella seduta del 14 marzo 1956 (V. Stampato N. 1493)*

presentato dal Ministro dell'Industria e del Commercio

(VILLABRUNA)

di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri

(SCELBA)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(DE PIETRO)

e col Ministro delle Finanze

(TREMELLONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 17 MARZO 1956

Proroga del termine per la trasformazione degli impianti dei molini
previsto dalla legge 7 novembre 1949, n. 857.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I molini che non abbiano ancora ottemperato alle prescrizioni della legge 7 novembre 1949, n. 857, devono uniformarsi alle prescrizioni stesse entro il 31 dicembre 1960.

Dopo tale termine, le imprese di cui al precedente comma, che non abbiano ottemperato a quanto stabilito nel presente articolo, non possono più esercitare la loro attività e, qualora continuino a svolgerne l'esercizio, sono soggette alle sanzioni previste dalla legge 7 novembre 1949, n. 857, e successive modificazioni.